

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DETERMINAZIONE DIRETTORE S.C. RISORSE UMANE

N. 586 del 11/12/2020

assunta per Delega del Direttore Generale dell'ASST Valle Olona ed in conformità alla deliberazione n. 719 del 12.6.2019

OGGETTO:

**PROROGA DI PERSONALE DIRIGENZIALE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.
LGS. 75/2017.**

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio", con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Letto l'articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato disposto, a modifica dell'allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l'affermamento dell'Ospedale di Angera all'ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

Richiamato l'art. 20, comma 1, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75 e successive modifiche "Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni" laddove si prevede che le Pubbliche Amministrazioni possono, fino al 31.12.2022, procedere all'assunzione a tempo indeterminato di personale dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

- essere in servizio successivamente alla data del 28.8.2015 (anche solo un giorno) con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
- essere stato reclutato a tempo determinato in relazione alle medesime attività svolte con procedure concorsuali anche espletate da amministrazioni pubbliche diverse (può essere anche una graduatoria per esami e/o titoli in relazione alle medesime attività svolte e intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza);
- aver maturato alla data del 31.12.2020 alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni (per il personale della dirigenza medica, della dirigenza sanitaria, per gli infermieri, per gli OSS e per il profilo di autista di ambulanza l'anzianità può essere maturata presso qualsiasi Azienda o Ente di diritto pubblico del SSN);

Richiamato altresì il comma 8 del succitato art. 20 in cui si stabilisce che le Amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Dato atto che con nota in data 9.10.2020, prot. n. G1.2020.0033859 Regione Lombardia – Direzione Generale Welfare ha invitato le Amministrazioni a proseguire nei percorsi di stabilizzazione con riferimento al comma 1 dell'art. 20 del D.Lgs. 75/2017;

Visto il verbale dell'incontro con le OO.SS. Area Sanità e PTA in data 3.11.2020 da cui, tra l'altro, si evince che l'Azienda ha individuato un Piano di stabilizzazione del personale precario e provvederà ad attivare le relative procedure nei tempi idonei a garantire la partecipazione al personale in possesso dei succitati requisiti;

Dato atto che con nota pervenuta in data 4.12.2020 prot. n. 53482, favorevolmente approvata dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze e dal Direttore Socio Sanitario, il Responsabile della S.S.D. SERT ha segnalato la necessità di prorogare il rapporto di lavoro a tempo determinato del Dr. Silvano De Prospe in qualità di Dirigente Psicologo dell'area della Psicologia, disciplina di Psicoterapia con scadenza 10.12.2020;

Ritenuto di procedere, nelle more dell'espletamento delle procedure di stabilizzazione, alla proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato del Dr. Silvano De Prospe fino al 30.4.2021 in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 75/2017 alle condizioni già in atto e previste nel contratto individuale di lavoro debitamente sottoscritto dalle parti;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel rispetto del Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell'atto di delega conseguente;

D E T E R M I N A

1° - per quanto esposto in premessa, di prorogare il rapporto di lavoro a tempo determinato Dr. Silvano De Prospe, Dirigente Psicologo dell'area della Psicologia, disciplina di Psicoterapia fino al 30.4.2021 in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 75/2017 alle condizioni già in atto e previste nel contratto individuale di lavoro debitamente sottoscritto dalle parti;

2° - di dare atto che la proroga di che trattasi non comporta la necessità di finanziamenti incrementali ed è compatibile con il budget del personale per l'anno 2020 e a regime;

3° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE S.C. RISORSE UMANE
(Dr.ssa Paola Bianco)

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente.